



CITTA' DI AUGUSTA
GABINETTO

ORDINANZA N. 53 DEL 30/05/2025

OGGETTO: CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI.


IL SINDACO

PREMESSO:

- che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un irrinunciabile obiettivo dell'Amministrazione Comunale;
- che, con la legge 9 ottobre 2023, n. 137 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, sono state introdotte alcune novità in materia ambientale;
- che, in particolare, l'articolo 6-ter della legge da ultimo citata testualmente recita: << Il [comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è sostituito dal seguente: *1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.>>;*

TENUTO CONTO:

- che costituisce obiettivo dell'Amministrazione l'ulteriore miglioramento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, delle azioni di tutela del decoro e di presidio dell'igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l'adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva gestione dei rifiuti;
- che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e, determinano rischi per la salute pubblica aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria laddove protrattamente disattese;



- che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
- che le attività di sensibilizzazione dei cittadini, che continuano ad essere effettuate mediante appositi avvisi, non possono essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme nello stesso previste;
- che l'Amministrazione Comunale intende contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio, causa di potenziale rischio per la salute pubblica e di degrado ambientale e paesaggistico;

DATO ATTO che le criticità ordinariamente registrate in materia di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento all'abbandono illecito degli stessi, assumono dimensioni e rilevanza assai maggiori nei mesi estivi in conseguenza dell'incremento della popolazione stagionalmente residente con massima produzione di rifiuti;

VISTA la dettagliata relazione di servizio del 11/05/2025, a firma degli Agenti di Polizia Locale Paolucci Gianluca e Fazio Simona, assunta al Protocollo del Comando di P.L. al n. 33492 del 20/05/2025, dalla quale sono emerse anche le criticità di cui sopra;

RITENUTO opportuno mettere in atto tutte le azioni necessarie a contrastare il fenomeno, specie con inasprimento dell'apparato sanzionatorio, limitatamente alla stagione estiva, da applicarsi all'intero territorio comunale;

VISTA la Legge n. 689/81 ed in particolare gli artt.13 e 16 c.2, come modificato dall'art. 6 *bis* del D. L. n. 92/08;

VISTO l'Articolo 6-ter L.137/2023 (Modifiche al Codice Penale, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231) che apporta modifiche sia al D. Lgs.152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) sia al Codice Penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente;

EVIDENZIATO, inoltre, che l'art. 50 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000, al Comma 5 recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale – OMISSIS"*;

RILEVATA la propria competenza e dato, pertanto, atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di Ordinanza da parte del Sindaco;

TUTTO ciò premesso e considerato:

ORDINA

- **Il conferimento dei rifiuti in tutto il territorio Comunale secondo quanto stabilito dal vigente regolamento;**
- **Il divieto assoluto di abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale.**

All'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in primo luogo, gli Organi di controllo a ciò preposti per legge, dandosi atto che la procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e le somme scaturenti dalle violazioni comminate saranno introitate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio comunale.

L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti/contestazioni è di competenza del Corpo di Polizia Locale.

Per le violazioni alle disposizioni previste nel Regolamento comunale rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti, si applicano le sanzioni previste dal medesimo Regolamento.

Allo scopo di potenziare le misure di contrasto all'illecito abbandono o deposito di rifiuti, con particolare riferimento ai mesi estivi, le ammende, fino al 30 settembre 2025, si stabiliscono come segue:

- rifiuti imbustati in sacchi, da € 200,00 a € 2.000,00;
- rifiuti non imbustati in sacchi, da € 250,00 a € 2.500,00;
- rifiuti ingombranti, da € 300,00 a € 3.000,00.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

DISPONE

- al Corpo di Polizia Locale il rafforzamento dei controlli nel rispetto della presente ordinanza, delle norme sul conferimento, come previsto dal Regolamento comunale, e sull'abbandono dei rifiuti;
- che tutti i soggetti preposti per legge provvedano a fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga notificata per le rispettive competenze:

- Alla Prefettura di Siracusa ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000 – PEC: protocollo.prefsr@pec.interno.it ;
- Al Commissariato di P.S. di Augusta – PEC: dipps178.5100@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Comando Carabinieri di Augusta – PEC: tsr25187@pec.carabinieri.it ;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Augusta – PEC: sr111.protocollo@pec.gdf.it ;
- Al Comando di Polizia Municipale di Augusta;
- Al Responsabile del VII Settore – “*Servizi per la Transizione Ecologica e Digitale e per la Protezione Civile*”;
- Al Responsabile Unità Operativa Igiene Ambienti di Vita – Ufficio di Augusta dell'A.S.P. 8 Siracusa – PEC: igienepubblica.augusta@pec.asp.sr.it ; PEC: siav.siracusa@pec.asp.sr.it ;
- Al Comando Marittimo Sicilia di Augusta – PEC: marisicilia@postacert.difesa.it ;
- Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Augusta – PEC: cp-augusta@pec.mit.gov.it ;

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito informatico del Comune di Augusta www.comune.augusta.sr.it .

Avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Sicilia, entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.

Dalla Residenza Municipale, li 30 maggio 2025



IL SINDACO
Dott. Giuseppe DI MARE

D.T.V.